



AS. CO. M. ONLUS
associazione per la cooperazione missionaria
Galleria Risorgimento, 3
37045 LEGNAGO (VR)
Tel. e Fax 0442 28333
Cod. Fisc. 91001590230

In data 30 aprile 2025 alle ore 18, si è tenuta presso Il Centro Giovanile Salus in via Marsala n. 9 l'Assemblea Straordinaria di Ascom Onlus. L'Assemblea è stata convocata per l'approvazione del bilancio 2024 e per la modifica dello Statuto. Dopo il saluto del Presidente, lo stesso illustra ai convenuti la necessità del cambio dello Statuto, divenuto indispensabile per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) come previsto dal Dlvo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), a seguito del quale ASCOM onlus cesserà di esistere e diventerà Ascom Organizzazione di Volontariato (ODV); Il Vicepresidente illustra l'attività svolta dall'Associazione nel corso del 2024 e quella prevista per l'anno in corso. L'Assemblea viene informata sull'avvio di collaborazione con l'ospedale di Kamanyola nel Sud Kivu (R.D.C.) e con il Centro Aiuti UMMI di Negrar (VR) riportata nel notiziario ASCOM Notizie n. 151 del marzo 2025. Il Dr. Emilio Rottoli rappresentante dell'ospedale di Kamanyola, espone all'assemblea le ripercussioni causate dalla guerra in corso, sull'attività dell'ospedale stesso e delle organizzazioni umanitarie che operano in loco. Viene successivamente descritto da parte del Segretario la nuova forma di bilancio relativa all'esercizio 2024 prevista da CTS ed il contenuto dello stesso. L'assemblea approva all'unanimità per alzata di mano sia il bilancio consuntivo che il nuovo statuto. Infine l'Assemblea conferma i membri del Consiglio Direttivo uscente ed approva la candidatura nel consiglio direttivo di 2 nuovi componenti: Reginetta Lonardi e Patrizia Ferrante. Il nuovo consiglio sarà dunque formato da 7 membri, come previsto dal nuovo statuto.

L'Assemblea si chiude alle ore 20.30

Il Presidente Mario Bonfante

Il Vicepresidente Giovanni Gobbi

Il Segretario Fiorenzo Morè

Il Consigliere Daniela Bassi

Il Consigliere Luigi Maestrello

Bonfante
Gobbi
Fiorenzo Morè
Daniela Bassi
Luigi Maestrello

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA

UFFICIO TERRITORIALE DI LEGNAGO

26 MAG. 2025

26 MAG. 2025

AMBROSO ALESSANDRA
firma su delega del Direttore Provinciale

Registrato il
al n. 225 Vol. Mod 3
Verso € 200.00





AS.CO.M ODV

Associazione per la cooperazione missionaria

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

Il presente Statuto fa riferimento all' Associazione per la Cooperazione Missionaria, denominazione in forma abbreviata AS.CO.M.

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione quale Ente senza scopo di lucro ed assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "ODV" e diventerà "ASCOM ODV". L'acronimo ODV dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'organizzazione ha sede legale in viale dei Tigli 24 nel comune di Legnago (VR)

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5



(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

-miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di paesi in via di sviluppo e riduzione della povertà e delle disuguaglianze attraverso la realizzazione di progetti nel campo della sanità ospedaliera, istruzione scolastica, formazione professionale continua, promozione di attività artigianali, commerciali e di sostegno alla piccola iniziativa imprenditoriale

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 lettere:

- l) Formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- l) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza sostegno a distanza cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani e pari opportunità;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- progetti di nuova costruzione o ristrutturazione di padiglioni di ospedali
- fornitura di materiale medico tecnologico e collaborazione nella manutenzione di materiale e attrezzature medico/sanitarie di media e alta tecnologia
- formazione di medici e infermieri in loco o presso ospedali con cui vengono stipulate convenzioni ad hoc in Italia fra le ETS per l'aggiornamento professionale e per l'utilizzo di nuovi strumenti e nuove tecniche.
- interventi di messa in sicurezza anche con carattere di urgenza di edifici appartenenti a enti dedicati alla cura dei minori indigenti e dei bisognosi.
- beneficenza e sostegno a distanza di bambini orfani e indigenti che risiedono negli orfanotrofi e di bambini e ragazzi indigenti che frequentano la scuola
- progetti di collaborazione con istituti scolastici per la lotta all'analfabetismo
- progetti di formazione degli insegnanti sui temi dei diritti umani, della parità di genere, dei diritti delle bambine e dei minori
- progetti in favore dell'inclusione sociale

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato ASCOM ODV opera nei paesi in via di sviluppo

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, avviene su domanda dell'interessato. La richiesta si intende accettata se entro 30 giorni, l'organo di amministrazione non comunica all'interessato il rigetto della domanda, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato. L'Assemblea è deputata a deliberare sull'espulsione dei soci, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- votare in Assemblea dopo essere iscritti e se in regola con il pagamento della quota associativa
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore

hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista e nemmeno alla eventuale messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

L'Assemblea degli associati

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Possono partecipare ai lavori, dell'Assemblea coloro che effettuano erogazioni liberali o contribuiscono al finanziamento di specifici progetti. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione

Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera la modifica lo statuto, lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti



ART. 15 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e i rappresentanti degli enti associati.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è così formato:

- a) Presidente
- b) Vicepresidente
- c) Segretario
- d) 4 Consiglieri

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- delibera su tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Fissa l'importo della quota sociale

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente dell'organizzazione è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti fra i suoi stessi membri. Rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla loro tenuta.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

(I beni)



I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28

(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS (ODV) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente Mario Bonfante

Il Vicepresidente Giovanni Gobbi

Il Segretario Fiorenzo Morè

Il Consigliere Daniela Bassi

Il Consigliere Luigi Maestrello